

Livelli essenziali di assistenza e leale collaborazione attraverso l'intesa

di Chiara Di Somma

(18 luglio 2006)

La breve sentenza n°134 del 2006 della Corte Costituzionale suscita particolare interesse per la densità di principi, orientamenti e tecniche di giudizio, sviluppatasi negli ultimi anni di attività della Corte, in particolare dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, in essa contenuti.

In via preliminare, la Corte afferma la necessità di una disciplina uniforme sul territorio nazionale in materia di tutela della salute, non essendo il bene salute suscettibile di alcuna differenziazione sostanziale territorialmente condizionata[1]. La normativa sui Livelli Essenziali di Assistenza[2] (LEA) (oggetto del giudizio) predisposta dallo Stato inerente, appunto, la tutela della salute, non può che trovare eguale attuazione su tutto il territorio nazionale, comprensivo, evidentemente, anche di quello delle Regioni a Statuto Speciale e delle Province Autonome, le cui esigenze di maggiore autonomia in questa materia non rilevano[3]. La loro autonomia, come quella delle Regioni a Statuto ordinario, trova, e deve trovare, adeguata tutela, nella partecipazione agli atti di intesa in questa materia stipulati in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, afferma solennemente la Corte nella sentenza in esame.

Sono numerose le sentenze nelle quali la Corte Costituzionale rileva l'inopportunità (*rectius*) irragionevolezza - intesa, propriamente, come lesione del principio di uguaglianza - di una disciplina disomogenea in materia di tutela della salute[4] imponendo, per evitare che ciò avvenga, da un lato un'interpretazione dinamica e flessibile del nuovo riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni[5], dall'altra, l'attuazione costante del principio di leale collaborazione[6]. Tuttavia, è opportuno richiamare la più recente giurisprudenza della Corte Costituzionale, nella quale si precisa che il mancato coinvolgimento della Conferenza Permanente, sia nella fase di emanazione del decreto legge, sia in quella di conversione in legge, non integra un vizio di Costituzionalità della norma statale, né postula di per sé la lesione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni[7].

In secondo luogo, la Corte si adopera in uno sforzo interpretativo, o meglio, attua la tecnica interpretativa finalizzata ad individuare quale sia il titolo di competenza legislativa di cui si discute. L'ampiezza delle "materie" indicate nei commi secondo e terzo del novellato art. 117 Cost. rende, infatti, difficile ricondurvi, *sic et simpliciter*, le norme o le leggi oggetto del giudizio in via principale, giacché risultano potenzialmente capaci di riguardare più d'una delle suddette pluricomprendenti materie. La dottrina è oramai abituata alla tecnica interpretativa della Corte Costituzionale, c.d. della *prevalenza*, in base alla quale, come nel caso di specie, prima si analizza la legge sottoposta al giudizio di legittimità costituzionale, per vedere quale materia risulti ivi "maggiormente" disciplinata, e quindi quale sia il legislatore "maggiormente" competente[8]. Ci si trova, alle volte, addirittura di fronte ad una *concorrenza di competenze*, nelle quali l'intreccio tra le diverse competenze è tale da essere inestricabile e il caso non può che risolversi facendo ricorso al principio di leale collaborazione, che per la sua elasticità consente di avere riguardo alla peculiarità delle singole situazioni e impone un adeguato coinvolgimento delle Regioni[9]. La complessità di alcune fattispecie normative non esclude, poi, che il legislatore (nazionale o regionale) possa fondare la sua competenza in virtù di più titoli o materie, che dir si voglia, o che la stessa materia possa ripartirsi tra legislatore statale e regionale, anche al di là del dettato dell'art 117 comma terzo Cost., sulla competenza concorrente.

Ebbene, la materia oggetto del presente giudizio, dove si discute, in via principale, della legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 196 della legge 30 dicembre 2004, n°311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- legge finanziaria per il 2005), è la tutela della salute, rispetto alla quale, per esplicito dettato dell'art. 117 comma terzo Cost., e per costante interpretazione della Corte Costituzionale, lo Stato è legittimato esclusivamente alla definizione dei principi fondamentali della materia[10]. La norma impugnata, tuttavia, è tale da incidere anche sulla materia di competenza legislativa concorrente della Regione Friuli- Venezia Giulia e della Regione Trentino Alto Adige (ricorrenti nel caso di specie), per esplicito dettato dei rispettivi Statuti Regionali (risp. art. 5 n°16 e art. 8 n°1) in materia di "igiene e sanità". In quest'ambito le Regioni sono, infatti, certamente soggette ai limiti espressi od impliciti, contenuti nel nuovo Titolo V della Costituzione (sen. 383/05)[11], ed in particolare alla competenza legislativa dello Stato alla *determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale* (art. 117 comma 2 lett. m).

La competenza in questione è stata descritta dalla Corte Costituzionale come tale *da essere idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle* (sen. 282/2002)[12]. Di qui la c.d. *trasversalità* della competenza, derivante dal fatto che i diritti, cui si riferiscono le prestazioni, non costituiscono una materia separata, ma si presentano piuttosto come figure giuridiche distribuite in svariati ambiti dell'esperienza umana. Ne consegue la necessità che la competenza in tema di "livelli essenziali" segua i diritti di riferimento in qualunque "materia" regionale essi emergano, sia essa di competenza concorrente o residuale[13]. Successivamente, in una nota sentenza della Corte Costituzionale, la n°88/2003, richiamata, per altro, dalla sentenza in esame, la Consulta ha modo di affermare come questa limitazione all'autonomia legislativa delle Regioni esiga *che queste scelte, almeno nelle loro linee generali, siano operate dallo Stato con legge, che dovrà inoltre precisare adeguate procedure e precisi atti formali per procedere alle specificazioni ed articolazioni ulteriori che si rendano necessarie*[14]. Infine, la Corte ha aggiunto che *tale titolo di legittimazione legislativa non può essere invocato se non in relazione a specifiche prestazioni delle quali la normativa statale definisca il livello essenziale di erogazione, risultando, viceversa, del tutto improprio ed inconferente il riferimento all'art 117 comma secondo lett. m) Cost. onde individuare il fondamento costituzionale della disciplina, da parte dello Stato, di interi settori materiali* (sen 285/05)[15].

In relazione alla determinazione dei Livelli Essenziali di Assistenza le garanzie procedurali richieste dalla Corte nella succitata sentenza 88/03, per la determinazione dei Lep (Livelli essenziali delle prestazioni) risultano già soddisfatte. Dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, infatti, l'art. 6 del D.L. 18 settembre 2001 n°437, convertito in legge 405 del 2001, interviene sull'art. 1 del D.lgs 502 del 1992, come modificato dal D.lgs 229 del 1999, concernente l'erogazione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza, prevedendo un apposito procedimento per la determinazione degli stessi. I Livelli Essenziali di Assistenza devono, quindi, essere determinati attraverso un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, da conseguirsi in sede di Conferenza Permanente. Sulla base di questo procedimento viene successivamente adottato il d.P.C.m. 29 novembre 2001, che definisce i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza.

Nella legge impugnata dalle ricorrenti nel giudizio in esame, questa procedura è confermata per la determinazione dei LEA ma non anche per la "determinazione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente di esito, e quantitativi relativi ai livelli essenziali di assistenza (c.d. LEA)"[16]. Di questo le ricorrenti si dolgono in punto di violazione del principio costituzionale di leale collaborazione[17].

Accogliendo il ricorso la Corte, implicitamente, afferma un principio forte e si fa tutrice non solo del rispetto del principio di leale collaborazione da parte dello Stato, ma dell'Autonomia delle Regioni e, quindi, in ultima istanza, dell'impostazione federalista che la Costituzione riformata intende dare alla nostra Repubblica.

L'incisività della competenza legislativa statale, circa la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, e la conseguente competenza regolamentare, ex art. 117 comma sesto, in ambito regionale rende indispensabile il ricorso ad uno strumento di cooperazione che diventa il mezzo necessario per compensare gli effetti della "concorrenza di competenze" di cui sopra, nella misura in cui conferisce nuovamente poteri decisionali al legislatore titolare della minor parte di competenza. L'intesa è, quindi, irrinunciabile nella determinazione dei LEA, quando questi devono essere determinati con procedure non legislative. Rimane del tutto irrilevante per la Corte Costituzionale la sostanziale differenza, eventualmente esistente, tra "livelli" e "standard", rilevando esclusivamente il dato procedurale in base al quale i LEA possono essere definiti in via amministrativa, ossia, purché sussista una legge che indichi adeguate procedure e precisi atti formali e purché la partecipazione delle Regioni sia adeguatamente garantita. Attuando questo procedimento, tra l'altro, si fuga ogni dubbio circa una possibile violazione del principio di legalità in senso sostanziale, pure avanzato dalle ricorrenti; la Corte, infatti, ritiene le predeterminazioni legislative di criteri e di limiti al potere secondario sufficienti ad escludere tale vizio, tenendo anche in conto dell'alto tecnicismo della materia.

È molto interessante notare come la Corte Costituzionale non si limiti ad affermare la necessità di uno strumento collaborativo tra Stato e Regioni, per la definizione dei LEA, ma arrivi a limitare la discrezionalità del legislatore statale sul punto, imponendogli uno strumento c.d. "forte"[18].

L'intesa, infatti, rappresenta la forma più stringente ed incisiva di cooperazione, che dà modo alla Regione di porsi in rapporto paritario con lo Stato, in corrispondenza con il nuovo quadro di rapporti tra Stato e Regioni tracciato dal novellato art. 114 Cost.[19]. Essa impone, infatti, che le decisioni siano frutto di un accordo paritario tra i due enti, comportando, tuttavia, il rischio di una paralisi totale del procedimento decisionale, particolarmente deprecabile in caso

di esercizio necessario di funzioni pubbliche[20]. L'intensità di questo strumento di cooperazione tra Stato Regioni ha fatto sì che la Corte Costituzionale lo considerasse la *condicio sine qua non* per l'applicazione del principio di sussidiarietà alla funzione legislativa (sen. 303/2003[21], 6/2004[22] e 383/2005[23]), frutto di una lettura altamente elastica della Carta Fondamentale. E' opportuno precisare che il rischio che il mancato raggiungimento dell'intesa possa impedire l'adozione di un provvedimento necessario ha persuaso la Corte a sconfessare la tesi rigorista delle succitate sentenze[24] e ad impegnarsi, viceversa, a ricercare dei, c.d., meccanismi antistallo (sen. 378/2006). Affinché l'intesa non giunga ad essere l'occasione per l'esercizio di un potere di veto da parte dello Stato o delle Regioni -atteggiamento, per altro di per sé contrario allo spirito collaborativo imposto dalla Costituzione-, nelle ipotesi caratterizzate da un *intreccio con materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato* e da una particolare *pressante esigenza di provvedere*, i primi criteri "antistallo" indicati della Corte Costituzionale sono il divieto di stravolgimento del riparto dei compiti legislativi, ed il divieto di declassare l'attività di codeterminazione in una mera attività consultiva (sen. 378/2006). In queste complesse circostanze, inoltre, il completo ed effettivo rispetto del principio di leale collaborazione non può che risultare condizionato dalla natura dell'atto da adottare e, quindi, dal relativo procedimento. Un atto complesso[25], ad esempio, può consentire un'adeguata e ragionevole partecipazione di entrambi gli organi, nel totale rispetto della leale cooperazione, cosa che, ovviamente, l'adozione di un provvedimento normativo non consente[26].

Resta da chiedersi se l'intesa, quale strumento decisionale a carattere consensuale, rappresenti, o possa arrivare nel prossimo futuro a rappresentare, anche l'elemento essenziale, nonché di validità, per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti anche altri, o meglio tutti i, diritti civili e sociali, (ex. Art 117 comma secondo lettera *m*) in via amministrativa, fermo restando il rispetto della riserva di legge relativa contenuta nella disposizione in questione. La domanda è tanto più legittima quando si prende atto della autentica invasione da parte del legislatore nazionale di ambiti di pertinenza regionale, a prescindere dal riparto di competenze, sia esso quello, rigido, delineato dalla Costituzione o quello, più flessibile, frutto dell'interpretazione dalla Corte Costituzionale[27], che potrebbe depauperare fortemente l'autonomia normativa delle Regioni[28]. Nelle circostanze nelle quali l'intreccio di competenze tra diversi organi decisionali si fa inestricabile, e tutte le volte in cui esigenze di autonomia ed esigenze di unitarietà si cumulano rispetto ad uno stesso interesse, il ricorso ad uno strumento di leale cooperazione, meglio se *forte* come l'intesa, appare, in conclusione, essere la maniera idonea per tutelare lo spirito federalista della riforma della Costituzione, nonché la migliore realizzazione della disposizione programmatica di cui all'art. 5 Cost[29]. Esso, infatti, imponendo di rispettare allo stesso tempo l'unicità ed indivisibilità della Repubblica e le istanze di autonomia e decentramento, proprio attraverso l'individuazione di appropriati principi e metodi di legislazione, si fa manifesto dell'attualissimo dibattito sul binomio *uniformità e differenziazione*.

* dottoranda in Diritto Pubblico e Costituzionale, Università degli Studi di Napoli Federico II

[1] Sul punto si veda: C.Bottari, *Il diritto alla tutela della salute*, in *I Diritti costituzionale Volume III*, (a cura di R.Nania, P.Ridola), Torino, 2006. L.Chieffi, *Il diritto alla salute alle soglie del terzo millennio*, Torino, 2003; D.Bifulco, *L'inviolabilità dei diritti sociali*, Napoli, 2003, pp. 179 ss.; P.Caretti, *I Diritti fondamentali, libertà e diritti sociali*, Torino, 2000, pp. 371 ss.

[2] Sui Livelli Essenziali di Assistenza si veda: S.Arcà, *I livelli essenziali di assistenza*, in *REGIUSAN*, 2004, pp.336 ss.; C.De Giuli, *I livelli di assistenza nel settore farmaceutico*, in *REGIUSAN*, 2004, pp. 462ss.

[3] Anche dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, tuttavia, si è tenuta in considerazione l'esigenza di maggiore autonomia delle Regioni e delle Province a Statuto speciale; in particolare l'art. 10 della legge cost.3 del 2001 dispone che "sino all'adeguamento dei rispettivi Statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alla Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite". Sul punto si veda: L.Cassetti, *La potestà legislativa regionale tra autonomie speciali in trasformazione, competenze esclusive e nuove forme di specialità*, in AA.VV., *Le nuove specialità nella riforma dell'ordinamento regionale*, a cura di A.Ferrara, G-M.Salerno, Milano, 2003. G.Pitruzzella, *Regioni a Statuto speciale e altre forme particolari di autonomia regionale*, in AA.VV., *Le autonomie territoriali: dalla riforma*

amministrativa alla riforma costituzionale, Milano, 2001.

[4]Cfr., tra le altre, sen. n° 307/03; 361/03; 56/06; 63/06.

[5]Cfr.,sen. n° 282/02, 307 /03.

[6]Cfr.sen. n° 303/03; 219, 285/05.

[7]Cfr. sen. n°196/04 e 272/05.

[8]A.Ruggeri, *Quale "sistema" delle fonti dopo la riforma del Titolo V?* in <http://www.federalismi.it/> 25/01/06; R.Bin, *I Criteri di individuazione delle materie*, Relazione al Convegno delle rivista *Le Regioni* in collaborazione con L'Università Statale di Milano, *Le Prospettive delle legislazione regionale*, Milano 26-27 Gennaio 2006, in <http://www.forumcostituzionale.it/> .

[9]Cfr. sen. n° 308/2003; 50/2005; 219/2005. Si veda anche A.Anzon Demmig, *Le potestà legislative dello Stato delle Regioni*, Torino 2005.

[10]Cfr.sen. n° 282/02, 147/05 ,467/05. Prima della riforma del Titolo V della Costituzione nell'esercizio della potestà legislativa concorrente le Regioni incontravano anche i limiti di merito del divieto di contrasto con l'interesse nazionale e delle altre Regioni confluiti, tuttavia, tra i limiti di legittimità, come violazione del principio di ragionevolezza. Inoltre, era opinione comune che nei "principi" delle materie si risolvessero, altresì, i limiti degli obblighi internazionali e delle norme fondamentali delle riforme economiche e sociali, propri della potestà legislativa primaria delle Regioni a statuto speciale (per tutti) V.Crisafulli, *Lezioni di Diritto costituzionale*, Padova 1993, pp.131 ss. Formalmente tutti questi ulteriori limiti sono stati eliminati ad opera della riforma. In realtà, il limite degli obblighi internazionali è stato, insieme con l'imposizione del rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, costituzionalizzato, all'art.117 comma primo Cost., imponendosi con egual forza sulle leggi statali e sul quelle regionali. Si discute, inoltre, molto in dottrina circa la persistenza del limite dell'interesse nazionale. Alcuni autori, infatti, sostengono che la c.d. trasversalità (intesa come capacità di incidere nelle competenze legislative delle Regioni) di cui alcune materie di competenza esclusiva dello Stato sono dotate, e la persistenza in capo allo Stato del ruolo di tutore di un'istanza unitaria rispetto alla Costituzione (sen.274/03), altro non siano che un modo per garantire la sopravvivenza del limite dell'interessa nazionale; sul punto: A.D'Atena, *Materie legislative e tipologia delle competenze*, in *Quad.Cost.*, XXIII, n.1, marzo, 2003, pp. 15 ss.. A.Barbera, *Chi è il custode dell'interesse nazionale*, in *Quad.Cost.* 2001, pp. 354 ss. A.Barbera, *Scompare l'interesse nazionale*, 9/04/01; R.Tosi, *A proposito dell'interesse nazionale*, 2/12/02/, in *Forum on line di Quad.Cost.* :<http://www2.unife.it/forumcostituzionale/index.html>; A.Anzon Demmig, *Le potestà legislative dello Stato delle Regioni*, cit. Sentenza n°274/2003, in, <http://www.consultaonline.it/>, sul punto si veda: R.Dickmann, *Spetta allo Stato la responsabilità di garantire il pieno soddisfacimento delle "istanze unitarie" previste della costituzione*, in <http://www.federalismi.it/> .

[11]Sul punto:Q.Camerlengo, *Autonomia Regionale e uniformità sostenibile: principi fondamentali, sussidiarietà e intese forti*, in <http://www.forumcostituzionale.it/> .

[12]C.Tucciarelli, *La sentenza 282 della Corte Costituzionale: prime interpretazioni delle disposizioni costituzionali sull'esercizio del potere legislativo delle Regioni*, in www2.unife.it/forumcostituzionale, 3 luglio 2002. V. Molaschi, *Dei livelli essenziali delle prestazioni*, in REGIUSAN, 2002, pp. 31 ss. L.Violini, *La tutela della salute e i limiti al potere di legiferare: sull'incostituzionalità di una legge regionale che vieta specifici interventi senza adeguata istruttoria tecnico-scientifica*, in *Le Regioni*, n°6 2002, p1453.

[13]A.Anzon Demmig, *Le potestà legislative dello Stato delle Regioni*, cit. .

[14]A.Andronio, *I livelli essenziali delle prestazioni sanitarie nella sentenza della Corte Costituzionale 13 - 27 marzo 2003, n. 88* ,in <http://www.federalismi.it/>

[15] Sul punto si veda: cfr.commenti di F.S.Marini, *La Corte costituzionale nel labirinto delle materie trasversali*, in *Giur.Cost.* 2002, fasc. 4. pp. 2951. A.D'Aloia, *"Trasversalità" e "flessibilità" della formula dell'art. 117/2, lett. m) e competenze regionali*, in *Diritti e Stato autonomistico. Il modello dei livelli essenziali delle prestazioni*, in *Le Regioni*, XXXI, 2003. M.Belletti, (STUDI E RICERCHE) - *I 'livelli essenziali delle prestazioni concernenti di diritti civili e sociali...'*

alla prova della giurisprudenza costituzionale. Alla ricerca del parametro plausibile... in *Istituzioni del federalismo*, 2003, fasc. 3-4, pp. 613-646.

[16] Al contrario Sulla natura necessariamente legislativa dell'atto di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni si è espresso il Consiglio di Stato (sez.V) nella sentenza n°398/2004, nella quale afferma che " è la natura stessa dell'atto di definizione dei livelli essenziali di assistenza, quali momento di sintesi dei contrapposti interessi pubblici in gioco (per un verso la tutela del diritto alla salute, nel rispetto dei principi di uguaglianza, solidarietà, equità e delle dignità umana, e per altro verso l'invalicabile limite della concreta disponibilità finanziaria), ad imporre che essi abbiano una veste legislativa, espressione della contrapposizione dialettica tra le forze parlamentari di maggioranza e di opposizione rappresentative di tutti i cittadini e perciò unico strumento idoneo ad assicurare il giusto temperamento degli interessi in gioco e a conseguire l'effettivo interesse pubblico", in <http://www.giustizia-amministrativa.it/> .

[17] Sul principio di leale collaborazione si veda: A.Anzon, "Leale collaborazione" tra Stato e Regioni, modalità applicative e controllo di costituzionalità, in *Giur.Cost.*, 1998, pp.3535 ss. ; A.Gratteri, *La faticosa emersione del principio di leale collaborazione*, in *Atti del Convegno*, Pavia, 2002, pp 416, ss. G.C.A.Ferro, R.Scordo, *Interferenze di competenze normative e principio di leale collaborazione: alcune variazioni sul tema da parte del giudice costituzionale*, in *Principio cooperativo e sistema delle autonomie*, (a cura di E.Malfatti, P. Passaglia), in www.federalismi.it.

[18] La giurisprudenza costituzionale ha, infatti, graduato le intese a seconda della maggiore o minore incidenza della partecipazione dell'ente in seno al procedimento decisionale, di volta in volta considerato; si distingue, così, tra intese deboli ed intese forti. Sul punto si veda: M.Cecchetti, *Le intese tra Stato e Regioni su atti necessari. Come preservare il valore della codecisione paritaria evitandone gli effetti perversi*, In *Le Regioni*, 4/2004, pp. 1044 ss. Di minore intensità, il dovere di informazione reciproca. Sul punto si veda: A. Morrone, *La Corte Costituzionale e la cooperazione tra Stato e Regioni nella fattispecie dell'intesa: analisi critica di un modello contraddittorio*, in *Riv.giu. Amb.*, 1995, pp. 666ss. Segue il parere, rispetto al quale la Corte Costituzionale ha imposto specifiche garanzie procedurali, in particolare che la Regione possa emettere il proprio parere sulla base della conoscenza di tutti gli elementi che hanno indotto lo Stato ad esercitare il potere in questione nel particolare modo sottoposto all'avviso regionale e che la decisione statale, divergente dalla decisione regionale, sia sorretta da adeguata motivazione (sen. 103/88). Sul punto si veda: S.Agosta, *Dall'intesa in senso debole alla leale collaborazione in senso forte? Spunti per una riflessione alla luce della più recente giurisprudenza Costituzionale tra (MOLTE) conferme e (QUALCHE) novità*, in *Quad. Reg.* 2/2004, pp703 ss. . Circa i pareri la Corte Costituzionale, inoltre, ha precisato che sono vincolanti solo quelli espressi e negativi, qualora, invece, si presentino come positivi l'organo statale competente alla decisione può anche non tenerne in conto, in base alla valutazione discrezionale del pubblico interesse. Il parere è uno strumento che, nell'impedire la paralisi decisionale, determinata dall'impossibilità di raggiungere l'accordo, riduce il tasso di pariteticità delle parti coinvolte (sen. 212/1991).

[19] T.Martinez, A.Ruggieri, C.Salazar, *Lineamenti di diritto regionale*, Milano , 2000, p. 91. S.Bartole, R.Bin. G.Falcon, R.Tosi, *Diritto regionale dopo le riforme*, Bologna, 2003 p. 203. Sul punto si vedano anche le sentenze n° 303/2003 e 6/2004 Corte Cost.

[20] M.Cecchetti, *Le intese tra Stato e Regioni su atti necessari. Come preservare il valore della codecisione paritaria evitandone gli effetti perversi*, cit. A. Costanzo, *Aspetti problematici delle intese tra Stato e Regioni*, in *Dir. Soc.* 1983, pp. 447ss. A.Concaro, *Leale collaborazione e intese fra Stato e Regioni: alcune riflessioni alla luce della recente giurisprudenza costituzionale*, in N.Zanon (a cura di) *L'incerto federalismo. Le competenze statali e regionali nella giurisprudenza costituzionale*, Milano, 2005, p. 75 ss.

[21] Sul punto si veda: M.Di Paola, **Sussidiarietà e intese nella riforma del Titolo V della Costituzione e nella giurisprudenza costituzionale: la sentenza della Corte costituzionale 1° ottobre 2003, n. 303**, in www.LEXITALI.it; A. Anzon, *Flessibilità dell'ordine delle competenze legislative e collaborazione tra Stato e Regioni*, S. Bartole, **Collaborazione e sussidiarietà nel nuovo ordine regionale**, Q.Camerlengo, *Dall'amministrazione alla legge, seguendo il principio di sussidiarietà, riflessioni sul merito della sentenza 303/2003*; A. D'Atena, *L'allocatione delle funzioni amministrative in una sentenza ortopedica della Corte Cost.*; A. Morrone, **La Corte costituzionale riscrive il Titolo V? A.Ruggieri, Il parallelismo "redivivo" e la sussidiarietà legislativa (ma non regolamentare...) in una storica (e, però, solo in parte soddisfacente) pronunzia**, in <http://www.forumcostituzionale.it/>. Più recente, S.Agosta, *La Corte Costituzionale dà finalmente la scossa alla materia delle intese tra Stato e Regioni? (2/2/04)*, *La Corte aggiunge altri tasselli al complicato mosaico delle intese tra*

Stato e Regioni, (8/4/04), in <http://www.forumcostituzionale.it/>.

[22] Sul punto si veda: S. Agosta, *La Corte Costituzionale dà finalmente la... "scossa" alla materia delle intese tra Stato e Regioni? (breve note al margine di una recente pronuncia sul sistema elettrico nazionale)*, in cit.; O. Chessa, *Sussidiarietà ed esigenze unitarie: modelli giurisprudenziali e modelli teorici a confronto*, in www.forumcostituzionale.it

[23] Sul punto si veda: Q. Camerlengo, *Autonomia regionale e uniformità sostenibile: principi fondamentali, sussidiarietà e intese forti*, in cit.

[24] G. Di Cosimo, *Quando l'intesa non va in porto*, in <http://www.forumdiquodernicostituzionali.it/>, del 15/05/06.

[25] F. Caringella, *Il Diritto amministrativo*, Napoli, 2003, pp. 600.; E. Casetta, *Manuale di diritto amministrativo*, Milano, 2004, p. 445.

[26] G. Di Cosimo, cit.

[27] Sul punto si veda la sentenza 279/2005 Corte Cost. ove si legge " i regolamenti previsti dall'art. 7, comma 1, della legge n°53 del 2003 riguardano la determinazione dei livelli essenziali della prestazione statale in materia di assetto pedagogico, didattico e organizzativo e sono perciò riconducibili alla competenza statale esclusiva di cui all'art. 117, comma secondo, lettera m) della Costituzione. Le norme impugnate che a tali regolamenti fanno riferimento, non ledono, pertanto, alcuna competenza regionale né contrastano con il principio di leale collaborazione", in <http://www.consultaonline.it/> .

[28] M. Belletti, *I Criteri seguiti dalla Consulta nella definizione delle competenze di Stato e Regioni ed il superamento del riparto di materie*, (30/05/06), in www.forumcostituzionale.it.

[29] In questo senso sembrano già orientarsi le sentenze della Corte Costituzionale n° 6/2004 e 27/2004, sul punto, S. Agosta, *La Corte Costituzionale dà finalmente la scossa alla materia delle intese tra Stato e Regioni? (2/2/04)* e *La Corte aggiunge altri tasselli al complicato mosaico delle intese tra Stato e Regioni, (8/4/04)*, in cit.